

Allegato 1 – Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale

ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto ex art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53

FS/



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N . 580

Seduta del giorno 08 settembre 2005

| | | |
|------------------------|-----------------------------|--|
| <i>PRESIDENTE</i> | COSTA On.le Raffaele | |
| <i>VICE PRESIDENTE</i> | LOMBARDI Emilio | |
| <i>ASSESSORE</i> | BOLOGNA Enrico | |
| <i>ASSESSORE</i> | DOVETTA Silvano | |
| <i>ASSESSORE</i> | FINO Umberto | |
| <i>ASSESSORE</i> | NEGRO Giovanni | |
| <i>ASSESSORE</i> | INVERNIZZI Ambrogio | |
| <i>ASSESSORE</i> | ROSCIANO Giuseppe | |
| <i>ASSESSORE</i> | ROSSO Angelo | |
| <i>ASSESSORE</i> | ROSSOTTI Simona | |
| <i>ASSESSORE</i> | VIGLIONE Stefano | |

SEGRETARIO GENERALE **BUSCAINO** Dr. Benedetto

OGGETTO: Progetto di impianto di cogenerazione a servizio dello stabilimento Michelin S.p.A. da realizzare nel Comune di Cuneo.

PROPONENTE: Elyo Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Polidoro da Caravaggio 6.

Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto ex art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53.

Il Signor **Umberto FINO**, Assessore , avuta la parola dal Signor Presidente, riferisce:

In data 28 Gennaio 2005 il Sig. CHIARINI Aldo, nato a Milano il 03.12.1959, in qualità di amministratore delegato della Società Elyo Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Polidoro da Caravaggio 6, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di cogenerazione a servizio dello stabilimento Michelin SpA nel Comune di Cuneo (prot. generale di ricevimento n. 4262 in data 26.01.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 28.01.2005 con n. ord. 03/VAL/2005).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "LA STAMPA", pubblicato in data 25.01.2005.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 24.02.2005 è avvenuta la pubblicazione del comunicato di avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativamente al progetto de quo.

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato alimentato a metano, destinato a sostituire le attuali caldaie dello stabilimento Michelin SpA, così strutturato:

- TURBOGAS avente potenza termica in ingresso di circa 97 MWt e potenza elettrica di circa 43 MWe;
- Caldaia a recupero sui fumi del TURBOGAS, senza postcombustione, per la produzione di 39 t/h di vapore ad alta pressione (64,5 bara, a 400 °C) e 15 t/h di vapore a bassa pressione (7,9 bara, a 180 °C);
- Turbina a vapore per la produzione massima di 5,2 MWe e 29 t/h di vapore alla pressione di 21,5 bar;
- Due caldaie ausiliarie di back up, una ad alta pressione da 32 MWt in ingresso ed una a media pressione da 29 MWt in ingresso, utilizzate per integrazione ed emergenza.

Il dimensionamento dell'impianto è tale da soddisfare le richieste elettrica e di vapore dello stabilimento Michelin SpA, con cessione del surplus energetico alla rete elettrica nazionale. Potranno essere successivamente studiate varianti al programma di esercizio in modo da rendere possibile la cessione di quote di calore a reti locali di teleriscaldamento per un massimo di 5 MW termici.

L'impianto è inoltre accessoriato con un accumulatore di vapore, due compressori di gas, un sistema di demineralizzazione, ad osmosi inversa, dell'acqua industriale destinata alla produzione di vapore, un sistema di trattamento degli effluenti e delle acque meteoriche di prima pioggia e da varie apparecchiature ausiliarie.

Il rendimento elettrico, previsto sulla base della documentazione presentata, ammonterebbe al 44%, mentre il rendimento termico al 32%.

L'impianto di cogenerazione produrrebbe, su base annua, 320 GWh di energia elettrica e 241 GWh di energia termica (pari al fabbisogno dichiarato dallo stabilimento Michelin).

A seguito del deposito del progetto non risulta pervenuta - nei termini stabiliti dalla L.R. 40/98 e s.m.i.- alcuna osservazione da parte del pubblico.

In data 12 aprile 2005, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i., è stata convocata la 1^a Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali di cui all'art. 9, per una prima istruttoria integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in progetto e cioè l'autorizzazione ex art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e D.P.R. 53/98, quella allo scarico in pubbliche fognature ex D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., del cui rilascio è titolare l'A.C.D.A.

S.p.A., Gestore della rete fognaria, nonché il provvedimento di autorizzazione unico ex D.P.R. 20/10/98, n. 447 e s.m.i., in capo allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cuneo.

Il proponente è stato invitato ed ha partecipato a detta conferenza; nel corso della medesima, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, pur non emergendo particolari motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto, sia dal punto di vista della compatibilità ambientale sia dal punto di vista autorizzatorio, si era tuttavia palesata la necessità di un'integrazione degli atti documentali. Nello specifico, queste sono le integrazioni progettuali ritenute necessarie in sede di Conferenza:

1. BILANCIO ENERGETICO:

- specificazione ed approfondimento del bilancio energetico, sia per quanto riguarda le potenze in esame, sia per quanto riguarda le energie prodotte dall'impianto;
- chiarimenti circa le utenze servite dall'impianto, in particolare se l'energia termica ceduta alla Ditta Michelin S.p.A. sia comprensiva del calore necessario al riscaldamento ambienti degli edifici di pertinenza dell'azienda medesima;
- ulteriori informazioni circa le potenze delle caldaie in uso ed il bilancio termico dell'impianto attuale (ore di funzionamento ed energia prodotta per le singole caldaie);

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA:

- 2.1. più completa e dettagliata definizione delle possibilità di teleriscaldamento delle utenze di pertinenza dello stabilimento, nonché dei vicini addensamenti urbanizzati che comprendono, peraltro, le aree industriali di Madonna dell'Olmo.
- 2.2. ulteriori valutazioni sulla possibilità di miglioramenti dell'attuale situazione ambientale dell'area vasta in cui la centrale cogenerativa risulta collocata e per la quale è stata prodotta una simulazione modellistica della qualità dell'aria, che parrebbe far risultare un miglioramento in termini di concentrazioni medie annuali di NOx nelle vicinanze dei camini di emissione, mentre in un'area a sud-ovest, a partire da 3 km dallo stabilimento, le simulazioni hanno evidenziato un lieve incremento delle concentrazioni.
- 2.3. attenta considerazione, all'interno dello Studio di Impatto Ambientale, della formazione dell'ozono da altri composti quali gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio, avendo cura di individuare il fattore limitante del fenomeno tra le sostanze che concorrono alle reazioni principali, nonché la possibile influenza di mutazioni delle caratteristiche meteorologiche locali;
- 2.4. analisi e valutazione dell'emissione di particolato primario (direttamente al camino), nonché della neoformazione di nitrati sotto forma di polveri fini (aerosol) a partire dagli ossidi di azoto emessi;
- 2.5. analisi sulle migliori tecnologie disponibili confrontando le soluzioni impiantistiche proposte con altre tecnologie ad elevata efficienza ambientale, sulla base dei quantitativi di sostanze inquinanti emesse in atmosfera nell'arco dell'anno solare, nonché dell'efficienza energetica;
- 2.6. attenta valutazione della possibilità a medio e lungo termine di ridurre ulteriormente le emissioni mediante l'adozione di migliori tecnologie disponibili e applicabili al TURBOGAS (DLN o SCR);
- 2.7. dettagliata indicazione, su una planimetria in opportuna scala, di tutti i punti di emissione della nuova centrale termica dello stabilimento, compresi quelli poco significativi (es. sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro, degasaggio, etc), nonché indicazione, nel quadro riassuntivo delle emissioni dello

stabilimento MICHELIN SpA, di tutti i punti di emissione che vengono eliminati e/o sostituiti;

- 2.8. cronoprogramma dettagliato degli interventi proposti comprensivo delle date di presentazione dei progetti esecutivi e delle modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo da concordarsi con ARPA-Dipartimento provinciale di Cuneo, nonché del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.

3. SCARICHI IDRICI:

- 3.1. quantificazione dei flussi idrici, con indicazione delle portate che si prevede di sottoporre a trattamento;
- 3.2. portata prevista allo scarico;
- 3.3. descrizione ed illustrazione grafica della "linea di raccolta di scarichi oleosi" con precisazioni circa la loro provenienza;
- 3.4. principi di funzionamento del sistema di prelievo della parte oleosa dalla vasca di scarico finale, e descrizione delle modalità di stoccaggio dei liquidi oleosi, con particolare riferimento ad eventuali bacini di contenimento;
- 3.5. descrizione dei sistemi previsti per la raccolta delle acque meteoriche, con la distinzione delle acque provenienti dalle coperture e l'indicazione delle portate stimate e delle eventuali previsioni progettuali relative alle acque di prima e seconda pioggia;
- 3.6. elaborati grafici che illustrino le modalità ed i punti di recapito degli scarichi nel collettore ACDA, a valle dello scarico Michelin.

4. SUOLO E SOTTOSUOLO

- 4.1. copia delle risultanze delle indagini condotte presso il sito, nonché dei certificati analitici relativi ai campionamenti di terreno prelevati presso l'area in oggetto, utilizzata, in passato, per operazioni di travaso e deposito di oli minerali.

5. INQUINAMENTO ACUSTICO

- 5.1. elaborato di dettaglio riportante l'ubicazione dei ricettori considerati sulla carta della zonizzazione acustica e la relativa indicazione dei limiti di riferimento per ognuno di essi.
- 5.2. verifica ed eventuale rettifica di quanto segue:
 - la tabella 4.6/21 (pag. 4.6-43) che, per il ricettore R4, riporta valori identici per il 90° percentile sia in periodo diurno che notturno;
 - il livello di pressione sonora ad 1 metro di distanza in campo aperto per i filtri del turbogeneratore, in particolare per la frequenza di 250 Hz .

Sulla base delle indicazioni fornite in Conferenza dall'ARPA Dipartimento provinciale di Cuneo, nella sua qualità di supporto tecnico scientifico, emergeva anche la necessità di:

- fornire giustificazione del dimensionamento delle macchine scelte;
- dimostrare, sulla base dei fabbisogni termici dello stabilimento, che il ricorso alle caldaie di integrazione è minimo;
- dare prova che i livelli di pressione, i flussi evaporati e spillati e, più in generale, la configurazione dell'impianto di cogenerazione proposto siano atti a massimizzare l'efficienza energetica e ambientale;
- dettagliare maggiormente il bilancio alle emissioni;
- giustificare il consumo di acqua industriale.

Risultava acquisito agli atti della Conferenza il parere favorevole dell'ASL 15 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - di Cuneo che, con nota prot. n. 7776 del 28.02.2005, esprimeva il proprio nulla osta al prosieguo dell'iter autorizzativo nel rispetto delle condizioni di esercizio approvate e/o disposte dagli enti competenti. L'ASL richiedeva l'adozione di particolari ed efficienti sistemi di protezione per le testate dei pozzi ad uso industriale prossimi all'impianto in progetto, al fine di evitare ogni possibilità di contaminazione indiretta della falda, sia in fase di normale gestione, sia in caso di evento accidentale. In particolare, ogni attività che comporti depositi e/o stoccaggi di materie prime e/o reflui e/o rifiuti deve essere esercitata su aree completamente ed adeguatamente impermeabilizzate. L'ASL prescriveva l'adozione dei più accurati ed efficienti sistemi cautelativi finalizzati alla tutela delle opere di distribuzione dell'acqua potabile già presenti nell'area.

La richiesta delle integrazioni, così come sopra esplicitate, la conoscenza delle quali ritenuta rilevante per il pubblico, veniva formalizzata al proponente con nota n. 20610 del 19.04.2005; da tale data, in applicazione dell'art. 12, comma 6, L.R. 40/98 e s.m.i., il procedimento di Valutazione veniva interrotto.

In data 27 maggio 2005, con il deposito delle integrazioni richieste, inviate in copia a tutti i soggetti interessati, l'iter procedurale di Valutazione riprendeva il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.

A seguito del deposito delle suddette integrazioni documentali non risultava pervenuta osservazione alcuna da parte del pubblico.

Conclusa l'istruttoria delle integrazioni prodotte, in data 22 luglio 2005, si è svolta - in sede decisoria - la seconda Conferenza dei Servizi nella quale si è accertata la sussistenza dei presupposti per esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio, da parte dei soggetti titolari, delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento e delle opere in progetto, così come definiti a seguito delle integrazioni prodotte.

Si è pertanto provveduto a raccogliere i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza dei soggetti interessati alla presente procedura di VIA ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i. e nello specifico:

- parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 espresso da parte del Dirigente del Settore provinciale Tutela Ambiente subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A del presente provvedimento;
- parere ampiamente favorevole del Comune di Cuneo alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in progetto sia sotto l'aspetto urbanistico-edilizio sia ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 203/1988; il relativo provvedimento di autorizzazione unico ex D.P.R. 20/10/98, n. 447 e s.m.i., sarà formalizzato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cuneo oltre i termini del presente procedimento, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti gli assensi dell'ACDA S.p.A., e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo in quanto i suddetti Enti non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza dei Servizi, la propria volontà.

Risulta altresì acquisito il parere favorevole dell'ASL 15 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con nota prot. n. 7776 del 28.02.2005.

In conclusione, alla luce degli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nelle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per l'attuazione del progetto, così come definito conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto:

- in generale sistemi cogenerativi dimensionati sulle esigenze termiche delle aziende e tendenti a massimizzare i rendimenti sono da ritenersi privilegiabili;
- l'impianto di cogenerazione in progetto è finalizzato a sostituire le attuali caldaie alimentate a metano, ormai datate, utilizzate dall'azienda per la produzione del vapore e di una limitata quota di energia elettrica;
- a seguito della dismissione delle vecchie caldaie, il proponente prevede un sensibile aumento delle prestazioni e del rendimento energetico;
- il dimensionamento dell'impianto, finalizzato alla copertura completa dei fabbisogni di vapore ed energia elettrica dello stabilimento Michelin SpA di Cuneo, renderà inoltre disponibile un surplus di energia elettrica che verrà ceduto alla rete elettrica nazionale;
- secondo quanto dichiarato dal proponente ed in accordo con l'obiettivo del Comune di Cuneo di ridurre le emissioni in atmosfera e di favorire il risparmio energetico generale, potranno essere successivamente studiate varianti al programma di esercizio in modo da rendere possibile la cessione di quote di calore a reti locali di teleriscaldamento per un massimo di 5 MW termici;
- l'impianto proposto rientra pienamente negli atti di programmazione energetica approvati nel marzo 2005 dal Comune di Cuneo.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e soprattutto in fase di esercizio dell'impianto è altresì emersa l'esigenza di subordinare l'attuazione del progetto alle seguenti prescrizioni:

- sia adottato un camino più elevato per il turbogas, atto ad aumentare la dispersione e la diluizione in aria degli inquinanti facilitando il raggiungimento di un bilancio ambientale positivo come immissione di inquinanti al suolo;
- siano forniti dati di consumo orario dello stabilimento Michelin SpA, o le curve di carico giornaliere tipiche per i diversi periodi dell'anno;
- deve essere effettuato il monitoraggio delle quote annue di funzionamento e generazione di energia termica della caldaia ausiliaria a MP; a tal fine, l'istante deve predisporre un sistema di raccolta dati annui relativi al numero di ore in cui le caldaie di integrazione sono impiegate, le potenze in gioco, l'energia termica prodotta in relazione a quella del turbogas, concordato con il Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ed accessibile in qualunque momento agli Organi di Controllo. Deve essere comunque minimizzato, compatibilmente con le esigenze di produzione dello Stabilimento Michelin SpA, il ricorso alle caldaie di integrazione (fase B) e massimizzato il rendimento del sistema cogenerativo (fase A);
- prima dell'avvio della centrale il proponente deve presentare all'ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo e alla Provincia, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del

sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo (O₂ libero, CO, NO_x, temperatura, umidità e portata volumetrica degli effluenti gassosi). In particolare, devono essere oggetto di accordo con l'ARPA le modalità di trasmissione dei dati registrati;

- prima della messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione il proponente deve produrre un piano per il monitoraggio della qualità dell'aria che preveda campagne di misura dei parametri chimici ante-operam e post-operam nonché durante la fase di cantiere. I contenuti tecnici e le modalità di realizzazione di tale piano e di gestione dell'informazione ottenuta devono essere concordati con la Provincia, il Comune di Cuneo e con l'ARPA-Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- considerato che l'area individuata per la costruzione dell'impianto era, in passato, utilizzata per il deposito di combustibili liquidi, devono essere prestate tutte le necessarie cautele nell'esecuzione degli scavi. Le eventuali evidenze di contaminazione della matrice suolo/sottosuolo devono essere gestite, ai sensi del D.M. 471/99, al fine dell'attuazione, se necessari, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito;
- dopo l'entrata in esercizio a regime dell'impianto deve essere effettuata una campagna di misurazioni di rumore ambientale, allo scopo di verificare in modo sperimentale l'effettivo impatto acustico della nuova opera ed il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale vigente. Gli esiti di tale campagna di misurazioni e le relative valutazioni devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 12 aprile 2005 e del 22 luglio 2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la L.R. 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il D. P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 24.5.1988, n. 203 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53;

Visto il D.Lgs 11.5.1999, n. 152 e s.m.i.;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52;

Visto il D.M. 25.10.1999, n. 471;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000;

Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

Udito il parere del Relatore e convenendo sulle argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

DELIBERA

1. di **ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** del progetto di impianto di cogenerazione a servizio dello stabilimento Michelin SpA, da realizzare nel Comune di Cuneo, presentato dal Sig. CHIARINI Aldo, nato a Milano il 03.12.1959, in qualità di amministratore delegato della Società Elyo Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Polidoro da Caravaggio 6, così come definito conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e nel rispetto delle prescrizioni di seguito esplicitate in quanto:
 - in generale sistemi cogenerativi dimensionati sulle esigenze termiche delle aziende e tendenti a massimizzare i rendimenti sono da ritenersi privilegiabili;
 - l'impianto di cogenerazione in progetto è finalizzato a sostituire le attuali caldaie alimentate a metano, ormai datate, utilizzate dall'azienda per la produzione del vapore e di una limitata quota di energia elettrica;
 - a seguito della dismissione delle vecchie caldaie, il proponente prevede un sensibile aumento delle prestazioni e del rendimento energetico;
 - il dimensionamento dell'impianto, finalizzato alla copertura completa dei fabbisogni di vapore ed energia elettrica dello stabilimento Michelin SpA di Cuneo, renderà inoltre disponibile un surplus di energia elettrica che verrà ceduto alla rete elettrica nazionale;
 - secondo quanto dichiarato dal proponente ed in accordo con l'obiettivo del Comune di Cuneo di ridurre le emissioni in atmosfera e di favorire il risparmio energetico generale, potranno essere successivamente studiate varianti al programma di esercizio in modo da rendere possibile la cessione di quote di calore a reti locali di teleriscaldamento per un massimo di 5 MW termici;
 - l'impianto proposto rientra pienamente negli atti di programmazione energetica approvati nel marzo 2005 dal Comune di Cuneo.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e soprattutto in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia adottato un camino più elevato per il turbogas, atto ad aumentare la dispersione e la diluizione in aria degli inquinanti facilitando il raggiungimento di un bilancio ambientale positivo come immissione di inquinanti al suolo;
 - siano forniti dati di consumo orario dello stabilimento Michelin SpA, o le curve di carico giornaliere tipiche per i diversi periodi dell'anno;
 - deve essere effettuato il monitoraggio delle quote annue di funzionamento e generazione di energia termica della caldaia ausiliaria a MP; a tal fine, l'istante deve predisporre un sistema di raccolta dati annui relativi al numero di ore in cui le caldaie di integrazione sono impiegate, le potenze in gioco, l'energia termica prodotta in relazione a quella del turbogas, concordato con il Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo ed accessibile in qualunque momento agli Organi di Controllo. Deve essere comunque minimizzato, compatibilmente con le esigenze di produzione dello Stabilimento Michelin SpA, il ricorso alle caldaie di integrazione (fase B) e massimizzato il rendimento del sistema cogenerativo (fase A);
 - prima dell'avvio della centrale il proponente deve presentare all'ARPA- Dipartimento provinciale di Cuneo e alla Provincia di Cuneo, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo (O₂ libero, CO, NO_x, temperatura, umidità e portata volumetrica degli effluenti gassosi). In particolare, devono essere oggetto di accordo con l'ARPA le modalità di trasmissione dei dati registrati;
 - prima della messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione il proponente deve produrre un piano per il monitoraggio della qualità dell'aria che preveda campagne di misura dei parametri chimici ante-operam e post-operam, nonché durante la fase di cantiere. I contenuti tecnici e le modalità di realizzazione di tale piano e di gestione dell'informazione ottenuta devono essere concordati con la Provincia, il Comune di Cuneo e con l'ARPA- Dipartimento Provinciale di Cuneo;
 - considerato che l'area individuata per la costruzione dell'impianto era, in passato, utilizzata per il deposito di combustibili liquidi, devono essere prestate tutte le necessarie cautele nell'esecuzione degli scavi. Le eventuali evidenze di contaminazione della matrice suolo/sottosuolo devono essere gestite, ai sensi del D.M. 471/99, al fine dell'attuazione, se necessari, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito;
 - dopo l'entrata in esercizio a regime dell'impianto, deve essere effettuata una campagna di misurazioni di rumore ambientale, allo scopo di verificare in modo sperimentale l'effettivo impatto acustico della nuova opera ed il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale vigente. Gli esiti di tale campagna di misurazioni e le relative valutazioni devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo.
2. **di autorizzare** la Società Elyo Italia S.r.l., con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Barcellona n. 3 e unità locale operativa in Milano, Via Polidoro da Caravaggio n. 6 - C.F. 01532960067 - Partita I.V.A. 02259590962 - ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n.

203 e D.P.R. 53/98 , ad installare ed esercire, presso lo Stabilimento Michelin S.p.A. sito in Cuneo, Piazzale Daubrèe, Frazione Ronchi, un impianto termoelettrico di cogenerazione a ciclo combinato a servizio del medesimo stabilimento, **subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A del presente provvedimento;**

3. **di dare atto** del parere favorevole dell'ASL 15 di Cuneo, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, espresso con nota prot. n. 7776 del 28.02.2005, subordinatamente al rispetto delle condizioni di esercizio approvate e/o disposte dagli enti competenti;
4. **di dare atto** del parere favorevole alla realizzazione del progetto espresso sia sotto l'aspetto urbanistico-edilizio sia ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 203/1988 da parte del Comune di Cuneo nelle Conferenze dei Servizi del 12 aprile e del 22 luglio 2005;
5. **di dare atto** che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti gli assensi dell'ACDA S.p.A. e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo in quanto i suddetti Enti non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza dei Servizi, la propria volontà;
6. **di rinviare** la formalizzazione dell'autorizzazione unica ex D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cuneo, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 gg dalla notifica della presente deliberazione;
7. **di rinviare** parimenti la formalizzazione dell'autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature ex D.Lgs. 152/1999 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza dell'A.C.D.A. S.p.A. di Cuneo, Gestore della rete fognaria, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 gg dalla notifica della presente deliberazione;
8. **di fare salvi** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto; nello specifico, visto che l'importo dell'opera in oggetto è superiore a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 252/98, gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8.8.1994 n. 490;
9. **di dare atto che** entro il 30 giugno 2006 il proponente dovrà presentare l'istanza per acquisire l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;
10. **di stabilire che**, al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;
11. **di stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;
12. **di inviare** il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;
13. **di dare atto che** in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

14. **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

15. DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, PER L'URGENZA, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

POSTO AI VOTI IL PROVVEDIMENTO, CON VOTAZIONE PALESE, VIENE APPROVATO ALL'UNANIMITÀ. UGUALMENTE ALL'UNANIMITÀ, CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE, VIENE DICHIARATA LA SUA IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

ALLEGATO A

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTI

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che conferisce alle province la funzione di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, recante le disposizioni normative in ambito regionale per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare per quanto riguarda il Capo V (Inquinamento atmosferico) ed il Capo VIII (Energia);
- l'accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;
- il D.P.R. 203/88 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
- in particolare, l'art. 17 del D.P.R. 203/88 n. 203, che stabilisce per le autorizzazioni di centrali termoelettriche e di raffinerie di oli minerali il ricorso ad una procedura distinta da quella seguita per l'autorizzazione degli altri impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera;
- il D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53, contenente il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge 9 gennaio 1991 n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2002 relativo alla disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;
- il D. M. 25 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000, che definisce i metodi per il campionamento e l'analisi di flussi gassosi convogliati;
- la Deliberazione 19 marzo 2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

- i provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi n. 34 del 14 novembre 1990 e n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 19 novembre 1990 e n. 109 del 12 maggio 1992, che prevedono, fra l'altro, le condizioni di assimilabilità degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 187 del 18 marzo 2003, recante l'iter procedurale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di competenza della Provincia, che prevede, in particolare per quanto riguarda gli impianti di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i. (impianti termici di potenza superiore ai 50 MW), soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale, che l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica ricada, di conseguenza, in tale procedura;
- il Piano di Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005;

VISTA l'istanza presentata alla Provincia di Cuneo, in data 26 gennaio 2005, dalla Società Elyo Italia S.r.l., intesa ad ottenere il giudizio positivo di compatibilità ambientale e l'autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 53/98 per l'impianto termoelettrico di cogenerazione a servizio dello stabilimento Michelin SpA da realizzarsi nel Comune di Cuneo;

CONSIDERATO CHE

- l'impianto di cogenerazione in progetto, da situarsi nel Comune di Cuneo all'interno dello Stabilimento Michelin SpA sito nella frazione Ronchi, ha lo scopo di sostituire le attuali caldaie - alimentate a metano ed ormai obsolete - utilizzate dall'azienda per la produzione del vapore e di una limitata quota di energia elettrica;
- a seguito della dismissione delle vecchie caldaie, il proponente prevede un sensibile aumento delle prestazioni e del rendimento energetico;
- l'impianto in progetto ha una potenza termica complessiva installata pari a circa 160 MW, corrispondenti a circa 48 MWe di potenza elettrica prodotta e 108 MWt di potenza termica prodotta;
- tale dimensionamento è finalizzato alla copertura completa dei fabbisogni di vapore ed energia elettrica dello stabilimento Michelin SpA di Cuneo; sarà inoltre disponibile un surplus di energia elettrica, che verrà ceduto alla rete elettrica nazionale;

DATO ATTO CHE

- in data 12 Aprile 2005 e 22 luglio 2005, nel corso della Procedura VIA, si sono svolte le conferenze dei servizi di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del 18 Marzo 2003 sopra citata e sono stati acquisiti i pareri favorevoli al riguardo espressi dagli Organi competenti in materia ai sensi della normativa vigente, come meglio specificato nella sezione del presente provvedimento relativa al giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Cuneo ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 203/1988;

VISTO

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

ATTESO CHE

- la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

FATTE SALVE

- l’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto l’11 dicembre 1997 e ratificato dall’Italia con legge 1 giugno 2002, n. 120;
- l’applicazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

TUTTO CIO’ PREMESSO

AUTORIZZA la società **Elyo Italia S.r.l.**, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Barcellona n. 3 e unità locale operativa in Milano, Via Polidoro da Caravaggio n. 6 - C.F. 01532960067 - Partita I.V.A. 02259590962 - **ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e D.P.R. 53/98**, ad installare ed esercire, presso lo Stabilimento Michelin S.p.A. sito in Cuneo, Piazzale Daubrée, Frazione Ronchi, un impianto termoelettrico di cogenerazione a ciclo combinato, composto da:

- turbina a gas della potenza termica in ingresso di circa 97 MW e della potenza elettrica di 43100 kWe (ISO);
- turbovapore della potenza elettrica nominale 5200 KWe;
- generatore di vapore a recupero a due livelli di pressione per la produzione di 39 t/h di vapore a 63,5 bar g surriscaldato a 400 °C e per la produzione di 15 t/h di vapore surriscaldato a 180°C alla pressione di 6,9 bar g;
- generatore di vapore a media pressione di riserva e integrazione tipo a fiamma diretta della potenza termica di 29 MWt con alimentazione a gas naturale;
- generatore di vapore ad alta pressione d’integrazione tipo a fiamma diretta della potenza termica di 32 MWt con alimentazione a gas naturale;

nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

- 1) considerato che il Comune di Cuneo, a seguito della valutazione della qualità dell’aria, è stato inserito in zona di piano, l’impianto deve essere installato ed esercito utilizzando la migliore tecnologia disponibile e mantenendo in atto idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto e di ossido di carbonio;
- 2) il sistema può operare secondo le seguenti condizioni di funzionamento:
 - a. fase A: funzionamento del turbogruppo a gas e del generatore a recupero;
 - b. fase B: funzionamento del turbogruppo a gas e del generatore di vapore a media pressione;

- c. fase C: funzionamento del solo generatore di vapore ad alta pressione;
 - d. fase D: funzionamento del generatore di vapore ad alta pressione e del generatore di vapore a media pressione;
 - e. fase E: funzionamento del solo generatore di vapore a media pressione;
- 3) il turbogas, avente potenzialità elettrica pari a circa 43,1 MWe, deve essere alimentato esclusivamente con gas metano, il cui consumo massimo è di circa 9.984 Sm³/h;
- 4) gli effluenti derivanti dal turbogas devono rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 15%, a 0°C e 0,101 MPa:

| TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE | VALORI LIMITE DI EMISSIONE |
|---|-------------------------------|
| | mg/Nm ³ (*) |
| Ossidi di azoto (come NO ₂) | 50 |
| Monossido di carbonio (CO) | 30 |

(*) valori limite orari

- 5) il generatore di vapore ad alta pressione, della potenza di 32 MWt, deve essere alimentato esclusivamente con gas metano, il cui consumo massimo è c.a 3546 Sm³/h;
- 6) il generatore di vapore a media pressione, della potenza di 29 MWt, deve essere alimentato esclusivamente con gas metano, il cui consumo massimo è c.a 3187 Sm³/h;
- 7) gli effluenti derivanti dal generatore di vapore ad alta pressione devono rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3%, a 0°C e 0,101 MPa:

| TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE | VALORI LIMITE DI EMISSIONE |
|---|-------------------------------|
| | mg/Nm ³ (*) |
| Ossidi di azoto (come NO ₂) | 150 |
| Monossido di carbonio (CO) | 100 |

(*) valori limite orari

- 8) gli effluenti derivanti dal generatore di vapore a media pressione devono rispettare i seguenti limiti di emissione, riferiti al gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3%, a 0°C e 0,101 MPa:

| TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE | VALORI LIMITE DI EMISSIONE |
|---|-------------------------------|
| | mg/Nm ³ (*) |
| Ossidi di azoto (come NO ₂) | 150 |
| Monossido di carbonio (CO) | 100 |

(*) valori limite orari

- 9) l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati;
- 10) qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza

degli impianti di abbattimento stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 24 ore ai competenti Organi di controllo;

- 11) devono inoltre essere misurate e rilevate in continuo le concentrazioni di O₂ libero, di CO, di NO_x, temperatura, umidità e portata volumetrica degli effluenti gassosi unitamente alle portate di gas naturale alimentate nello stesso tempo ai turbogas e ai generatori di vapore. Le relative registrazioni, rese in forma idonea alla trasmissione dati, devono essere conservate in stabilimento per almeno sei mesi e devono essere a disposizione degli Organi preposti al Controllo;
- 12) prima dell'avvio della centrale il proponente deve presentare all'ARPA- Dipartimento provinciale di Cuneo e alla Provincia di Cuneo, il progetto esecutivo e le modalità di gestione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e dei parametri di processo sopra indicati. In particolare, devono essere oggetto di accordo con l'ARPA le modalità di trasmissione dei dati registrati;
- 13) prima della messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione il proponente deve produrre un piano per il monitoraggio della qualità dell'aria che preveda campagne di misura dei parametri chimici ante-operam e post-operam nonché durante la fase di cantiere. I contenuti tecnici e le modalità di realizzazione di tale piano e di gestione dell'informazione ottenuta devono essere concordati con la Provincia, il Comune di Cuneo e con l'ARPA- Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- 14) nei progetti e nel piano di cui ai punti 12) e 13), devono essere indicate, inoltre, le modalità di segnalazione di eventuali superamenti dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi in tali circostanze, nonché un modello comportamentale con il quale gestire il regime di funzionamento degli impianti, al fine di mitigare le ricadute in caso di situazioni meteorologiche particolarmente critiche;
- 15) la strumentazione di misura di cui al punto 11) deve essere esercita, verificata e calibrata ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. 21.12.1995;
- 16) il termine di messa a regime dell'impianto è stabilito in 120 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000;
- 17) per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri di cui ai punti 4), 7) ed 8);
- 18) la ditta deve effettuare il rilevamento periodico delle emissioni annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri di cui al punto 4), 7) ed 8);
- 19) l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché quelli periodici prescritti al punto 18), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco;
- 20) per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra

quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;

- 21) i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- 22) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri;
- 23) la dismissione dei camini della centrale termica esistente, deve essere completata nel suddetto periodo di messa a regime della centrale di cogenerazione dandone comunicazione alla Provincia di Cuneo, all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo - ed al Comune di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI:

- 24) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto deve essere trasmesso, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Cuneo un certificato di regolare esecuzione dei lavori, sottoscritto da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Il codice di identificazione attribuito alla centrale di cogenerazione Elyo Italia S.r.l. ubicata c/o lo stabilimento Michelin S.p.A. di Cuneo, Frazione Ronchi, Piazzale Daubrèc da citare in ogni ulteriore comunicazione è 004078/172.

Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso l'impianto, a disposizione degli organi preposti al controllo.

L'inosservanza di quanto prescritto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 203/88 e s.m.i., nonché della vigente normativa ambientale.